Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Sabato, 15 marzo 1924** **Numero 64**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 marzo 1924, n. 300.
Ordine supremo della SS. Annunziata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la Carta Reale data in Firenze il 3 giugno 1869, per l'Ordine Supremo della SS. Annunziata;

Di Nostro moto proprio, come Capo e Sovrano dell'Ordine;

Sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

All'art. 1 della sopra mentovata Carta Reale è sostituito il seguente:

« Art. 1. — Il numero dei Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata sarà come per lo passato di venti. Nel novero di questi non si computano:

1° Il Capo e Sovrano.

2° I Principi Suoi parenti della linea paterna, fino al 4° grado incluso.

3° Gli ecclesiastici.

4° Gli stranieri ».

Art. 2.

E' revocata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 105. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 marzo 1924, n. 294.

37ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 marzo 1924, sul decreto che autorizza una 37ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per le spese di ammobigliamento degli uffici, sedi delle Regie questure di Taranto e della Spezia, di recente istituite, occorre la disponibilità di adeguato fondo in bilancio.

Considerata l'urgenza di provvedere al riguardo, col seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, in virtù della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato, viene autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'indicato scopo, della somma di lire 40,000 e la assegnazione della medesima nel bilancio del Ministero dell'interno:

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in Lire 9,929,053.87, rimane disponibile la somma di L. 5,070,946.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924, è autorizzata una 37ª prelevazione nella somma di L. 40,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo a favore del capitolo n. 101: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. ».

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24 sono aumentati ciascuno della somma di L. 40,000.

Spesa - Ministero delle finanze. Cap. n. 205: « Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc. ».

Entrata - Cap. n. 112-*bis*: « Rimborso delle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento, ecc. ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 72 — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 marzo 1924, n. 295.

38ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 marzo 1924, sul decreto che autorizza una 38ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per provvedere alle spese occorrenti alla rappresentanza ufficiale governativa sulla Regia nave « Italia », che compie la crociera nell'America Latina, si rende necessario lo stanziamento di apposito fondo in bilancio.

Il Consiglio dei Ministri, considerata l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato, valendosi della facoltà consentita dall'articolo 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 300,000, la

quale, giusta il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene assegnata in aumento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in Lire 9,969,053.87, rimane disponibile la somma di L. 5,030,946.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 38ª prelevazione nella somma di L. 300,000 da assegnare a favore del capitolo n. 56: « Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 73. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 marzo 1924, n. 296.

39ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 marzo 1924, sul decreto che autorizza una 39ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per l'acquisto di una vettura automobile in servizio della Regia Legazione in Belgrado si rende necessaria la spesa di L. 52,000.

Il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato che alla spesa indicata venga provveduto con prelevamento della somma occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per il corrente esercizio finanziario.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento stesso e la assegnazione dell'indicata somma in aumento del capitolo n. 32 « Spese eventuali all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 10,269,053.87 rimane disponibile la somma di lire 4,730,946.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 39ª prelevazione nella somma di L. 52,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo a favore del capitolo n. 32: « Spese eventuali all'estero ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 74. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 marzo 1924, n. 297.

Costituzione, presso il Ministero delle finanze, di una Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione delle norme riflettenti l'assimilazione economica del personale del cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 25 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, che dispone per la costituzione, presso il Ministero delle finanze, di una Commissione incaricata della risoluzione di tutte le controversie derivanti dalla applicazione delle norme riflettenti l'assimilazione economica del personale del cessato regime in servizio presso l'Amministrazione italiana;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' costituita presso il Ministero delle finanze, una Commissione con l'incarico della risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme riflettenti l'assimilazione economica del personale del cessato regime in servizio presso l'Amministrazione italiana.

Essa è così composta:

Presidente :

Cav. di gr. cr. dott. Giuseppe Fagiolari, consigliere di Stato.

Membri fissi :

Grand'uff. dott. Angelo Ruggeri, consigliere della Corte dei conti.

Cav. Giuseppe Latour, sostituto avvocato erariale.

Comm. dott. Ettore Cambi, direttore capo di divisione di ragioneria nel Ministero delle finanze.

Membri rappresentanti le Amministrazioni interessate:

Comm. dott. Attilio Tedeschi, ispettore superiore delle Intendenze, pel Ministero delle finanze.

Comm. avv. Ferraro Emilio, ispettore superiore, pel Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Conte Gerolamo Naselli, direttore generale, pel Ministero degli affari esteri.

Dott. comm. Leonardo Severi, direttore generale, pel Ministero della pubblica istruzione.

Comm. dott. Gian Augusto Vitelli, primo consigliere aggiunto, pel Ministero dell'interno.

Cav. avv. Gustavo De Porcellinis, consigliere, pel Ministero dei lavori pubblici.

Comm. dott. Giacinto Matteucci, primo segretario, pel Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cav. di gr. cr. Guido Rousseau, direttore generale pel Ministero della guerra.

Comm. Alfredo Amici, direttore capo divisione, pel Ministero della marina.

Grand'uff. Enrico Clerici, ispettore generale, pel Ministero dell'economia nazionale.

Segretario: Gerra cav. Francesco, capo sezione nel Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 76. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 marzo 1924, n. 299.

Passaggio della gestione dei buoni del Tesoro poliennali dalla Direzione generale del Tesoro alla Direzione generale del Debito pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 5 maggio 1916, n. 505, e 2 maggio 1920, n. 522, e la legge 6 luglio 1922, n. 915, riguardanti i buoni del Tesoro poliennali;

Ritenuto che tale categoria di titoli ha essenzialmente carattere di debito redimibile, più che di mezzo di Tesoreria, e che, per ciò, la gestione debba esserne assunta dalla Direzione generale del Debito pubblico, riservando alla Direzione generale del Tesoro le eventuali nuove operazioni finanziarie di emissione e di collocamento di buoni della specie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni relative alle operazioni di tramutamento, traslazione, rimborso, sorteggio, pagamento interessi e premi, e tutte le altre operazioni ammesse sui buoni del Tesoro poliennali in circolazione, di cui ai decreti e alle leggi sopra richiamati, e finora affidate alla Direzione generale del Tesoro, sono demandate alla Direzione generale del Debito pubblico.

Restano di competenza della Direzione generale del Tesoro le operazioni di emissione e di collocamento, nei casi di eventuali nuove emissioni di buoni del Tesoro poliennali.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali, al portatore e nominativi, emessi dalla Direzione generale del Debito pubblico in dipendenza delle operazioni accennate nell'articolo precedente, porteranno il timbro a secco del Ministero delle finanze e la firma a fac-simile del Direttore generale del Tesoro.

I buoni del Tesoro al portatore già preparati, e recanti anche la firma a fac-simile del contabile del Portafoglio ed il timbro del Ministero del tesoro, saranno adoperati fino a consumazione.

Art. 3.

Le scorte di buoni del Tesoro, sia al portatore che nominativi, occorrenti per le operazioni di competenza della Direzione generale del Debito pubblico, saranno custodite dall'agente contabile dei titoli presso la stessa Direzione generale.

Art. 4.

Le attribuzioni di controllo, demandate alla Corte dei conti per i buoni del Tesoro poliennali, saranno esercitate, per le operazioni di competenza della Direzione generale del Debito pubblico, dall'Ufficio di riscontro esistente presso la Direzione generale medesima.

Art. 5.

Per quanto non sia regolato dal presente decreto, restano ferme, per la gestione dei buoni del Tesoro poliennali, le disposizioni vigenti.

Potranno, però, con decreto Reale, essere estesi ai buoni suddetti, in quanto non sia già stato provveduto con le vigenti disposizioni, le norme che regolano il servizio e la circolazione dei titoli di Debito pubblico.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal 16 marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a **Roma, addì 6 marzo 1924.**

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 90. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. **3181.**

Convenzioni concluse fra l'Italia e la Repubblica Austriaca per l'estradizione dei malfattori; per la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello **Statuto** fondamentale del **Regno;**

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, ***ad interim*** per gli affari esteri e Ministro Segretario di **Stato** per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia **e gli affari** di culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti convenzioni conchiuse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica Austriaca:

1° Convenzione per l'estradizione dei malfattori;

2° Convenzione per la protezione legale e giudiziaria dei **rispettivi** sudditi;

3° Convenzione per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello **Stato, sia inserto nella raccolta** ufficiale delle leggi e **dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo** o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 127. — GRANATA

Convenzione tra l'Austria e l'Italia, relativa all'estradizione dei malfattori.

L'Austria e l'Italia, desiderose di regolare le questioni che riguardano l'estradizione dei malfattori,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti **Contraenti** hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica Austriaca:

il signor Rémi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore:

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a far ricercare e arrestare e a consegnarsi reciprocamente le persone che, imputate o condannate dalla autorità giudiziaria competente di uno dei due paesi, per alcuni dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio dell'altro.

Art. 2.

L'impegno di cui all'articolo precedente concerne i delitti comuni, eccettuati quelli indicati nell'articolo 5, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a sei mesi o pei quali secondo la legge dello Stato richiedente può essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a un anno Il fatto deve essere punibile secondo la legge dello Stato richiedente e dello Stato richiesto

Art. 3.

L'estradizione potrà essere concessa, in vista di particolari circostanze, anche per reati non compresi nell'articolo precedente, quando lo permettano le leggi degli Stati Contraenti.

Art. 4.

Non è ammessa l'estradizione del proprio cittadino

Art. 5.

Non potrà avere luogo l'estradizione:

1° per i reati previsti esclusivamente dalle leggi sulla stampa;

2° per i reati esclusivamente militari, quando cioè il fatto non sarebbe altrimenti punibile che per le leggi militari;

3° per i reati politici o per i fatti connessi a tali reati, salvo che il fatto costituisca principalmente un delitto comune.

Nei casi previsti nei numeri precedenti, qualsiasi apprezzamento sulla natura dei fatti è esclusivamente riservata alle autorità dello Stato richiesto.

Art 6.

L'estradizione di un malfattore può essere rifiutata se le autorità dello Stato richiesto sono compententi secondo la propria legge a giudicare il delitto

Se la persona di cui si chiede l'estradizione è sottoposta a procedimento penale, o detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna può essere differita fino a che il procedimento non abbia avuto termine, e in caso di condanna, fino alla compiuta espiazione della pena

Art. 7.

L'estradizione non è concessa, se l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiesto.

Art. 8.

La persona di cui fu concessa l'estradizione potrà essere giudicata per ogni altro fatto commesso prima della consegna, in connessione con quello che la motivò, purchè non osti uno dei divieti indicati all'articolo 5

Quando si tratti di reato non connesso lo Stato al quale fu concessa l'estradizione, chiederà all'altro Stato di estendere gli effetti del provvedimento ai fatti pei quali intende procedere.

Art 9.

La domanda di estradizione sarà presentata direttamente dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto

L'estradizione sarà accordata in base ad una sentenza di condanna o a un mandato di cattura o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovrà indicare la natura e la gravità del fatto imputato e le disposizioni della legge penale applicate od applicabili

I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente insieme con una copia del testo delle leggi applicate od applicabili e, possibilmente, coi contrassegni personali la fotografia delle persone reclamate e qualsiasi altra indicazione atta a constatarne l'identità.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Art. 10.

In caso di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio, in seguito a dichiarazione anche per telegrafo, della esistenza di alcuno dei documenti indicati nel secondo alinea dell'articolo precedente.

Le autorità giudiziarie, e gli agenti diplomatici e consolari del paese che intende chiedere l'estradizione, sono autorizzati a fare direttamente questa dichiarazione al Ministero della giustizia o alla autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto.

L'arrestato provvisoriamente sarà messo in libertà, se entro quarantacinque giorni dalla data dell'arresto non siano pervenuti al Ministero della giustizia dello Stato richiesto la domanda e i documenti occorrenti.

Il detto termine sarà di due mesi quando l'individuo da consegnare sia segnalato come delinquente pericoloso.

Art. 11.

Se la persona reclamata da una delle Alti Parti Contraenti è reclamata al tempo stesso da altri Stati, si darà la preferenza alla domanda concernente il reato che, a giudizio dello Stato richiesto, sia più grave.

Se i reati si reputassero della stessa gravità sarà preferita la domanda di data anteriore. Tuttavia, se uno degli Stati richiedenti è il paese al quale appartiene la persona ricercata gli si darà la preferenza, a condizione che le sue leggi permettano di procedere contro la persona di cui si tratta per i reati commessi nel territorio di detti Stati.

Art. 12.

Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. Il denaro e gli oggetti, legittimamente posseduti dall'arrestato, saranno consegnati, ancorchè si trovino presso altri, se dopo l'arresto vengano in potere delle autorità. La consegna non si limiterà alle cose provenienti dal reato per il quale è stata chiesta l'estradizione, ma comprenderà tuttociò che può servire per la prova del reato, ed avverrà ancorchè l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

Sono riservati i diritti dei terzi, non implicati nel procedimento, sulle cose sequestrate che dovranno essere loro restituite senza spese al termine del processo.

Art. 13.

Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti Contraenti, di persona non appartenente al paese di transito e consegnato da un altro Stato, sarà concesso su semplice domanda presentata a norma dell'art. 9 della presente convenzione, dalle autorità del paese che ha chiesto l'estradizione.

Il permesso di transito sarà dato con provvedimento del Ministero competente del paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purchè non si tratti di uno dei reati di cui all'art. 5 e non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico. Il trasporto del detenuto si effettuerà con i mezzi più rapidi, sotto la sorveglianza di agenti del paese richiesto.

Il detenuto non è ammesso a penetrare nel territorio del paese richiesto per il transito finchè il permesso di transito non sia accordato.

Art. 14.

Le spese cagionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto, sono a carico di quest'ultimo. Le spese del transito sono a carico del paese richiedente.

Art. 15

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.

Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dal giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

In fede che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano ed in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.

L'*Italia*: Imperiali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Convenzione fra l'Austria e l'Italia per l'assistenza giudiziaria.

L'Austria e l'Italia, desiderose di regolare le questioni che riguardano la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica Austriaca:

il Signor Rémi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO PRIMO.

PROTEZIONE LEGALE DEI RISPETTIVI SUDDITI.

Art. 1.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra lo stesso trattamento dei nazionali in quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro beni. Avranno, a questo fine, libero accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali, specie per quanto concerne il patrocinio gratuito e la *cautio judicatum solvi*.

Art. 2.

Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato per i sudditi delle due Parti Contraenti dalle autorità del luogo di residenza e, in carenza di questa, dalle autorità del luogo della dimora.

Qualora queste autorità non appartenessero ad uno degli Stati Contraenti, il certificato potrà essere rilasciato da un agente diplomatico o consolare dello Stato al quale il richiedente appartiene.

Se il richiedente non risiede nel paese nel quale è fatta la domanda, il certificato di povertà sarà legalizzato senza spesa da un agente diplomatico o consolare del paese nel quale deve essere prodotto.

L'autorità competente a rilasciare il certificato di povertà potrà prendere informazioni sulle condizioni economiche del richiedente, presso le autorità dell'altra Parte Contraente.

L'autorità incaricata di statuire sulla domanda di patrocinio gratuito conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di controllare i certificati e le informazioni che le sono fornite.

Art. 3.

La parte alla quale è stato accordato il gratuito patrocinio dalle autorità competenti di una delle Alte Parti Contraenti, godrà di tale beneficio anche in tutti gli atti di procedura, relativi alla stessa lite, davanti alle autorità dell'altra Parte Contraente.

Art. 4.

Le condanne alle spese del giudizio, pronunziate in uno degli Stati Contraenti contro l'attore o l'interveniente in causa suddito dell'altro Stato, saranno rese gratuitamente esecutive dalla competente autorità dell'altro Stato Contraente, in seguito a domanda fatta per tramite del Ministero della giustizia o, se possibile, presentata direttamente dalla parte interessata.

La stessa norma si applica alle decisioni dell'autorità giudiziaria con le quali l'ammontare delle spese è fissato ulteriormente.

Art. 5.

Le decisioni relative alle spese saranno dichiarate esecutive senza sentire le parti, ma salvo ulteriore ricorso della parte condannata conformemente alla legislazione del paese, ove l'esecuzione è promossa.

L'autorità competente a pronunciare sulla domanda di esecuzione si limiterà ad esaminare:

1° se, secondo le leggi del paese, ove la condanna è stata pronunciata, la spedizione della decisione riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticità;

2° se, secondo le stesse leggi, la decisione è passata in giudicato.

Per soddisfare alle condizioni previste nell'alinea 2, n. 1 e 2, basterà una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato richiedente la quale attesti che la decisione è passata in giudicato.

La compentenza di questa autorità sarà attestata dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente.

TITOLO II.

ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA.

Art. 6.

Le autorità giudiziarie delle Alte Parti Contraenti corrisponderanno fra loro per mezzo del Ministero della giustizia dei rispettivi Stati, per quanto concerne le notificazioni di atti giudiziari e la trasmissione di commissioni rogatorie, in materia civile, commerciale e penale.

Tuttavia, in materia civile e commerciale, nei casi di assoluta e giustificata urgenza, le autorità giudiziarie hanno facoltà di corrispondere direttamente fra loro.

Le autorità giudiziarie per la Repubblica austriaca e le autorità giudiziarie del Regno d'Italia subordinate alle Corti d'appello di Trento, Trieste e Zara, hanno facoltà di corrispondere direttamente tra loro nella propria lingua in tutte le materie civili, commerciali e penali, enumerate più sopra, senza essere tenute a ricorrere all'intervento dei rispettivi Ministeri.

Art. 7.

Le autorità giudiziarie di ciascuno degli Stati Contraenti hanno facoltà di redigere nella lingua del loro Stato le richieste degli atti, di cui all'articolo precedente.

Nel caso dell'alinea 2 dell'articolo precedente all'atto o alla rogatoria sarà unita una traduzione nella lingua dello Stato dell'autorità richiesta.

Art. 8.

Le notificazioni e le rogatorie sono eseguite in conformità delle leggi del paese richiesto.

Tuttavia, le notificazioni in materia civile e commerciale potranno essere eseguite in una forma speciale, se la parte richiedente ne esprime il desiderio, purchè non sia contraria alle leggi dello Stato richiesto

Alla stessa condizione anche per le rogatorie in materia civile e commerciale, si potrà ottemperare alla domanda dell'autorità richiedente, perchè si proceda in una forma speciale.

L'autorità richiedente, se ne fa domanda, sarà informata della data e del luogo in cui si procederà all'esecuzione della rogatoria, affinchè le parti interessate siano in grado di assistervi.

Art. 9.

Gli atti comprovanti le notificazioni e l'esecuzione delle rogatorie verranno rimessi dal Ministero della giustizia dello Stato richiesto al Ministero della giustizia dello Stato richiedente.

Art. 10.

L'esecuzione di una rogatoria può essere ricusata soltanto:

1° se nello Stato richiesto l'esecuzione della rogatoria non rientri nelle attribuzioni del potere giudiziario;

2° se lo Stato nel cui territorio dovrebbe compiersi l'esecuzione, la giudichi contraria all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno

Nel caso di incompetenza dell'autorità richiesta, la rogatoria sarà trasmessa di ufficio all'autorità giudiziaria competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione dello Stato medesimo, il quale ne avvisa immediatamente, quando ne sia il caso, il Ministero dello Stato richiedente.

Art. 11.

In materia civile o commerciale ciascuna delle Alte parti Contraenti conserva la facoltà di indirizzare gli atti direttamente agli interessati, rispettivi cittadini, per posta o a cura dei propri agenti diplomatici o consolari.

Art. 12.

L'esecuzione delle notificazioni e delle rogatorie in mateeria civile o commerciale non potrà dar luogo al rimborso di tasse e di spese di qualsiasi specie

Tuttavia lo Stato richiesto avrà diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai testimoni ed ai periti, come delle spese causate dall'intervento di un ufficiale pubblico reso necessario per non essere i testimoni comparsi volontariamente, o delle spese risultanti dall'applicazione eventuale di una forma speciale di notificazione o di rogatoria.

Art. 13.

Nella materia penale l'autorità giudiziaria di uno degli Stati Contraenti potrà mandare all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, la comunicazione di corpi di reato (pièces de conviction) o i documenti che si trovino in possesso di autorità dello Stato richiesto. Verrà dato seguito alla domanda, tranne che vi si oppongano considerazioni particolari, e con l'obbligo di restituire cose e documenti nel più breve tempo possibile.

Art. 14.

Se in un processo penale sia necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito, l'atto di citazione dell'autorità giudiziaria sarà trasmesso nelle vie prescritte dalla presente convenzione e sarà notificato a cura dello Stato richiesto, tranne che particolari considerazioni vi si oppongano.

Le spese per la comparizione saranno a carico dello Stato richiedente.

L'atto di citazione indicherà la somma che sarà corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno nonchè l'ammontare dell'anticipazione che lo Stato richiesto potrà, salvo rimborso da parte dello Stato richiedente, fare al testimonio o al perito sulla somma complessiva.

Il testimonio o il perito, quale sia la sua nazionalità, che vorrà comparire innanzi l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, non potrà essere processato o arrestato per fatti e condanne anteriori, nè come partecipe ai fatti che formano oggetto del processo, nel quale è stata ordinata la sua testimonianza o perizia, durante il tempo necessario a questo fine e a ritornare nel suo paese.

Se l'individuo, di cui si domanda la comparizione, sia detenuto nell'altro Stato, potrà chiedersene la consegna provvisoria, salvo a rinviarlo nel più breve tempo possibile.

Occorrerà però anche in questo caso il consenso dell'individuo stesso, qualora non sia suddito dello Stato richiedente.

Art. 15.

Quando il cittadino di una delle Alte Parti Contraenti sia condannato per reato punito con pena restritiva della libertà personale nel territorio dell'altra Parte, questa si impegna a comunicare nelle vie prescritte dalla presente convenzione, l'estratto della decisione all'autorità giudiziaria del paese al quale appartiene il condannato.

Art. 16.

Le spese occasionate dall'esecuzione di rogatorie in materia penale sono a carico del Governo richiesto.

Tuttavia le spese occasionate per l'esecuzione di perizie sono a carico dello Stato richiedente.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 17.

Il Ministero della giustizia di ciascuna delle Parti Contraenti, sulla richiesta di un'autorità giudiziaria dell'altra Parte Contraente, fornirà il testo delle leggi in vigore sul proprio territorio e, qualora ne sia il caso, le informazioni necessarie sul punto di diritto controverso.

La richiesta deve precisare la questione di diritto sulla quale debbono essere date le informazioni.

Art. 18.

Gli atti publici, i quali siano stati redatti sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti dalla competente autorità pubblica e siano provvisti del sigillo di ufficio, hanno sul territorio dell'altra Parte il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, degli atti pubblici redatti nel territorio di questa senza necessità di legalizzazione da parte dell'autorità diplomatica o consolare.

Art. 19.

La legalizzazione diplomatica o consolare non è richiesta per gli atti privati redatti sul territorio di una delle due Parti Contraenti, ivi autenticati dalla competente autorità o da un notaio pubblico.

Art. 20.

La presente convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.

Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dal giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

Per
L'Austria: Rémi Kwiatkowski.
L'Italia: Imperiali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Accordo fra l'Austria e l'Italia per l'esecutorietà delle sentenze.

L'Austria e l'Italia, desiderose di regolare le questioni che riguardano la esecutorietà delle sentenze, ecc., in materia civile e commerciale,

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica Austriaca:
il Signor Rémi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:
S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le decisioni pronunciate in materia civile o commerciale dalle autorità giudiziarie di una delle Alte Parti Contraenti hanno, nel territorio dell'altra l'autorità della cosa giudicata, quando concorrano le seguenti condizioni:

1° che, secondo le norme vigenti nello Stato in cui la decisione è prodotta, le autorità giudiziarie dello Stato in cui fu pronunciata potessero conoscere della controversia;

2° che la decisione abbia acquistato forza di cosa giudicata secondo le leggi del paese in cui è stata pronunciata;

3° che. secondo le stesse leggi, le parti siano state legalmente citate, rappresentate o dichiarate contumaci;

4° che la decisione non sia contraria ad altra decisione pronunciata sullo stesso oggetto dalle autorità giudiziarie dello Stato in cui è prodotta;

5° che non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del paese.

Art. 2.

Le sentenze delle autorità giudiziarie di una delle Alte Parti Contraenti saranno rese esecutive nel territorio dell'altra, sui beni mobili od immobili, e per gli effetti della trascrizione in pubblici registri, premesso un giudizio di delibazione nel quale deve essere verificato il concorso delle condizioni indicate all'articolo primo del presente accordo senza esame in merito.

Art. 3.

Se il convenuto, già contumace davanti l'autorità giudiziaria straniera, non sia comparso nel giudizio di delibazione, e se la citazione non gli sia stata notificata in persona propria o nelle forme equipollenti secondo la legge del luogo, sarà ammessa la opposizione alla decisione che avesse dato forza esecutiva alla sentenza straniera.

Art. 4.

Nel giudizio di delibazione saranno osservate le forme stabilite dalla legge del paese nel quale l'esecuzione è richiesta.

Art. 5.

Le norme stabilite agli articoli precedenti si osservano, in quanto siano applicabili, per ciò che concerne: *a*) i provvedimenti aventi forza di titolo esecutivo, emessi dalle autorità giudiziarie civili; *b*) le decisioni dei collegi arbitrali permanenti o degli arbitri nominati per compromesso delle parti; *c*) le transazioni dinanzi l'autorità giudiziaria e gli atti notarili muniti di clausola di esecuzione.

Art. 6

Le decisioni e gli atti a cui si riferiscono gli articoli precedenti saranno presentati o trasmessi in copia autentica accompagnati, quando occorra, dai documenti che attestino il concorso dei requisiti di cui ai nn 2 e 3 dell'art. 1 del presente accordo, e da una traduzione, certificata conforme, nella lingua del paese in cui la decisione o l'atto è prodotto, o la esecuzione è richiesta.

La trasmissione in via ufficiale contemplata nella convenzione per l'assistenza giudiziaria esime dall'obbligo di qualsiasi legalizzazione.

Art. 7.

Le decisioni pronunciate dall'autorità giudiziaria di una delle Alte Parti Contraenti a favore di una parte che abbia ottenuto il gratuito patrocinio saranno rese esecutive gratuitamente nel territorio dell'altra, senza che la parte che chiede l'esecuzione debba ottenere di nuovo, a questo fine, il beneficio della gratuita assistenza.

Art. 8.

La presente convenzione è applicabile soltanto per titoli esecutivi relativi ad obbligazioni pecuniarie o a prestazioni di cose mobili sorte dal 1° gennaio 1922.

Art. 9.

La presente convenzione sarà ratificata e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.

Essa non entrerà in vigore che dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dopo il giorno della denunzia da parte delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per
L'Austria: Rémi Kwiatkowski.
L'Italia: Imperiali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3238.

Convenzioni fra l'Italia ed altri Stati, relative al ritiro dei crediti e depositi dalla Cassa postale di risparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appartenenti all'anteriore territorio austriaco, nonchè agli obblighi della gestione della vecchia amministrazione postale austriaca, della I. e R. amministrazione postale militare e da campo e della gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e con i Ministri per le finanze e per le poste ed i telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania ed il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, e precisamente:

1° Convenzione relativa alle questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa postale di risparmio in Vienna dei crediti e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco;

2° Convenzione relativa alle questioni che riguardano gli obblighi derivanti dalla gestione della vecchia Amministrazione postale austriaca della Imperiale e Reale amministrazione postale militare e da campo, nonchè della gestione delle Amministrazioni postali degli Stati successori.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nelle Convenzioni di cui all'art. 1 le modificazioni che eventualmente fossero richieste da altri firmatari e prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero ritenute idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento dello scopo a cui tendono le convenzioni stesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 23. — GRANATA.

Convenzione fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romania, concernente il ritiro dei crediti e depositi dalla gestione della Cassa postale di risparmio in Vienna.

L'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania, desiderosi di regolare le questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa postale di risparmio in Vienna dei crediti e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco,

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:
il signor Rémi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
il signor Vlastimil Kybal, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:
S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato polacco:
il signor Maciej Loret, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re di Romania:
il signor Ef. Antonesco, Consigliere alla Corte di cassazione di Bucarest;

Sua Maestà il Re dei serbi, croati e sloveni:
il signor Ottokar Rybàr, ex deputato;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE.

Disposizioni generali

Art. 1.

Gli Stati Contraenti ai quali fu trasferito un territorio dell'anteriore Impero d'Austria o che sono sorti dal crollo dello stesso, eccettuata l'Austria, provvederanno in conformità delle disposizioni della presente Convenzione all'assunzione di tutti i crediti esistenti presso la Cassa postale di risparmio in Vienna, che spettano ai loro appartenenti, come pure di quelli che spettano ad autorità, uffici, istituti e simili dello Stato, civili e militari, anteriormente austriaci o austro-ungarici, situati secondo le prenotazioni della Cassa postale di risparmio, fuori della Repubblica d'Austria sul territorio di detti Stati.

I crediti non assunti dagli altri Stati Contraenti vengono assunti dall'Austria.

Ciascuno degli Stati suaccennati incaricherà uno dei propri istituti pubblici di credito dell'effettuazione di tutte le operazioni risultanti da questa Convenzione

La presente Convenzione non si applica a crediti che i proprietari dichiarano di voler lasciare presso la Cassa postale di risparmio in Vienna.

Sarà considerato come giorno di liquidazione, in quanto nelle disposizioni seguenti non sia espressamente indicato un altro termine, l'ultimo giorno del mese nel quale questa Convenzione entrerà in vigore a sensi dell'art. 20.

Art. 2.

Quali appartenenti ai paesi staccati dall'anteriore territorio dell'Impero austriaco, i cui crediti debbano trasferirsi agli istituti nazionali, si considerano di regola quei depositanti a risparmio e detentori di conto-check che, al momento della conversione della valuta austriaca (26 marzo 1919), avevano la loro ordinaria residenza (sede) nel territorio del rispettivo Stato e da quel tempo non l'hanno abbandonata. Un cambiamento temporaneo della dimora, specialmente se causato dallo stato di guerra, non va considerato come cambiamento dell'ordinaria residenza (sede). Per depositanti a risparmio e detentori di conto-chèque che dopo il termine suindicato hanno trasferito la propria residenza (sede) dal territorio di uno Stato successore in quello di un altro eccettuata l'Austria, è decisiva per l'assunzione dei loro crediti la loro cittadinanza alla entrata in vigore di questa Convenzione.

Per succursali di istituti di credito e di imprese d'ogni specie, per amministrazioni di proprietà fondiarie e simili, va considerato come sede il loro luogo di esercizio.

Riguardo ai cittadini che avevano la loro residenza (sede) in un territorio situato fuori dell'anteriore Impero austriaco e di là si sono trasferiti nello Stato di pertinenza o sono rimasti all'estero, sono contenute disposizioni dettagliate nella parte seconda della presente Convenzione.

Riguardo ai conti tenuti dalla Cassa postale di risparmio in vecchie corone austriache gli Stati Contraenti si riservano il diritto di non riconoscere o di riconoscere solo in parte un eventuale aumento avvenuto dopo la conversione della valuta austriaca (26 marzo 1919), in quanto l'aumento non derivi da accreditamenti degli interessi del conto, o da assegnamenti di un credito spettante allo stesso istituto nazionale.

Art. 3.

L'importo totale dei crediti per tal modo uscenti dalla gestione della Cassa postale di risparmio sarà espresso uniformemente in corone.

A coprimento di questo importo totale la Cassa postale di risparmio metterà a disposizione degli istituti nazionali assuntori i valori esposti nell'art. 9.

La ripartizione da farsi fra gli Stati Contraenti, eccettuata l'Austria, degli attivi della Cassa postale di risparmio ceduti a coprimento, sarà eseguita secondo le norme dell'art. 10.

Art. 4.

Oltre ai crediti di risparmio e di conto-check saranno trasferiti agli istituti incaricati della assunzione, a richiesta delle parti interessate, anche i depositi di titoli che sono custoditi e amministrati dalla Cassa postale di risparmio per conto di cittadini appartenenti ai rispettivi territori e dimoranti fuori dell'Austria. Però la cittadinanza deve essere stata acquistata in conformità alle disposizioni del Trattato di pace di San Germano, o rispettivamente dei trattati relativi. I crediti in contanti derivanti da operazioni della Cassa postale di risparmio in carte di valore, che sono registrati dalla stessa in vecchie corone austriache, vanno constatati secondo le massime fissate all'art. 8 e saranno aggiunti ai crediti trasferiti che derivano dai servizi di conto-check e di risparmio. All'incontro, i crediti in contanti registrati in altra valuta non verranno compresi nell'importo totale trasferito, ma saranno estradati in questa valuta.

Art. 5.

Colla esecuzione di questa Convenzione la Cassa postale di risparmio viene esonerata da ogni ulteriore obbligo di fronte a quelle parti; i cui crediti passano dalla sua gestione a quella dell'istituto al quale sono stati trasferiti. Gli istituti assuntori subentreranno riguardo ai crediti assunti negli obblighi della Cassa postale di risparmio, colla restrizione che non sarà necessario di fare la conversione dei crediti nella valuta nazionale se non dopo ricevuti tutti i coprimenti previsti nella parte IV di questa Convenzione e soltanto entro i limiti di questi coprimenti.

Resta però rimesso agli Stati contraenti stessi di stabilire in che modo e con quale importo l'istituto assuntore debba soddisfare gli aventi diritto.

Le attività ricevute a copertura non potranno essere impiegate per la realizzazione di denari strettamente appartenenti allo Stato e depositati su conti di Stato, se non dopo che siano soddisfatti tutti gli altri aventi diritto.

SECONDA PARTE.

Accertamento dei blocchi di credito da ritirarsi.

Art. 6.

Per l'accertamento dei blocchi di crediti nel servizio di risparmio si osserverà il procedimento seguente:

Gli Stati contraenti, eccettuata l'Austria: in quanto non sia già avvenuto, inviteranno con pubblico avviso i loro cittadini (art. 2) a denunciare i loro crediti di risparmio entro un dato termine presso gli uffici da designarsi. Il termine non potrà sorpassare lo spazio di tempo di tre mesi dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione. Contemporaneamente alla denuncia, i depositanti dovranno consegnare i libretti di risparmio disdetti per saldo.

In questa occasione i depositanti, che al momento della conversione della valuta austriaca avevano la loro residenza (sede) nel territorio del rispettivo Stato contraente, dovranno fornire la prova di questa residenza (sede).

All'incontro i depositanti a risparmio, che, dopo la conversione della valuta hanno trasferito la loro residenza (sede) dal territorio di uno Stato contraente nel territorio di un altro, eccettuata l'Austria, o da un territorio situato fuori dell'anteriore Impero austriaco nello Stato di pertinenza, come pure i depositanti a risparmio che hanno mantenuto la loro residenza (sede) fuori del territorio dell'anteriore Stato austriaco, dovranno comprovare tanto l'attuale residenza (sede) come anche la loro cittadinanza. La cittadinanza deve essere stata acquistata in conformità alle disposizioni del Trattato di pace di San Germano o rispettivamente dei Trattati relativi.

Se il depositante a risparmio è morto, è decisiva per l'assegnazione del suo credito la sua ultima residenza (sede) rispettivamente la sua cittadinanza (pertinenza). Per persone giuridiche che hanno cessato di sussistere è decisiva la loro ultima sede.

Se un depositante a risparmio, che dopo la conversione della valuta austriaca ha trasferito la propria residenza (sede) nel suo Stato di pertinenza, chiede l'assunzione in un blocco nazionale, si farà luogo alla sua richiesta soltanto se dopo la conversione della valuta non fu fatto nessun versamento. Gli accreditamenti d'interessi non si considerano come versamenti.

Se il libretto di risparmio è andato perduto, il depositante all'atto della notifica dovrà fare la denuncia di perdita, chiedendo che sia iniziata la procedura di ammortizzazione a sensi dell'art 14 della legge 28 maggio 1882, R. G. Bl., n. 56. La procedura di ammortizzazione, e l'assegnazione a un blocco nazionale in base al risultato degli accertamenti sarà eseguita dalla Cassa postale di risparmio di concerto col rispettivo Stato contraente.

Dopo eseguite le eventuali rettifiche e integrazioni, il rispettivo Stato contraente notificherà alla Cassa postale di risparmio i singoli depositanti a risparmio appartenenti al proprio blocco nazionale. Dopo la revisione contabile da parte della Cassa postale di risparmio, i crediti di risparmio di tutti i depositanti appartenenti a un blocco nazionale, stabiliti secondo lo stato del giorno di liquidazione e fruttificati fino a questo giorno, costituiscono il blocco di crediti a risparmio del rispettivo Stato contraente.

I depositi a risparmio non notificati da parte degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, spettano al blocco di crediti dell'Austria. Però tutti i depositi che al 26 marzo 1919 erano già prescritti o che dopo questo termine passano in prescrizione a sensi degli articoli 15 e 16 della legge 28 maggio 1882, R. G. Bl., n. 56, si devolveranno allo Stato nel cui territorio è situato l'ufficio postale che ha emesso il libretto di deposito.

Art. 7.

Per l'accertamento dei blocchi di crediti nel servizio dei check si osserverà il procedimento seguente:

La Cassa postale di risparmio compilerà provvisoriamente secondo le direttive statuite nell'art 2 i blocchi di crediti dei singoli Stati contraenti in base alle sue registrazioni. La Cassa postale di risparmio d'accordo cogli istituti assuntori informerà i detentori di conti della loro provvisoria assegnazione a un determinato blocco di crediti. Se ne risulta che la residenza (sede) di un detentore di conto-check indicato dalla Cassa postale di risparmio corrisponde alla residenza (sede) al momento della separazione monetaria, o che si tratta solo di un cambiamento di domicilio (sede) entro il territorio dello stesso Stato, non occorre nessun'altra prova da parte del detentore di conto per la definitiva assegnazione al rispettivo blocco nazionale. Se, invece, si tratta di un trasferimento di residenza (sede) nel territorio di un altro Stato successore o di un trasferimento, da un paese situato fuori dell'anteriore Impero austriaco, nello Stato di pertinenza, allora il detentore di conto dovrà comprovare la sua attuale cittadinanza e la sua residenza (sede). Nel caso che il detentore di un conto-check tenuto in banconote austriache stampigliate, il quale dopo la conversione della valuta austriaca abbia trasferito la propria residenza (sede) nel suo Stato di pertinenza, chieda l'assunzione del suo avere in un blocco nazionale, si farà luogo alla sua richiesta, dopo comprovata l'attuale cittadinanza e residenza (sede), soltanto quando il suo conto non abbia subito dei cambiamenti in seguito a ulteriore utilizzazione, versamenti, assegnamenti e prelevamenti). Gli accreditamenti di interessi non si considerano come cambiamenti.

Se il detentore di un conto è morto, è decisivo il suo ultimo domicilio prima della conversione della valuta austriaca, in mancanza di questa, il suo ultimo incolato. Per le persone giuridiche che hanno cessato di sussistere, è decisiva la loro ultima sede.

Se il detentore di un conto entro il termine di un mese dopo la notificazione non dichiara espressamente di voler lasciare presso la Cassa postale di risparmio, il suo credito, si considera come definitiva la sua assegnazione al blocco nazionale, dopo fornite eventualmente le prove necessarie.

Dopo eseguite le eventuali rettifiche e integrazioni, ciascuno Stato contraente approverà l'assegnazione dei singoli detentori di conto-chekc al proprio blocco di crediti. I crediti di tutti i detentori di conto-check appartenenti a un blocco nazionale, stabiliti secondo lo stato del giorno di liquidazione e fruttificati fino a questo giorno, costituiscono il blocco di crediti nel servizio dei check del rispettivo Stato contraente.

PARTE TERZA.

Assunzione dei depositi di titoli e dei crediti in contanti.

Art. 8.

I depositi di titoli trovantisi presso la Cassa postale di risparmio e i relativi crediti su conti in contanti di cittadini degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, saranno trasferiti secondo le massime seguenti:

I detentori di depositi di titoli, risp. di conti in contanti provenienti da tali depositi, in quanto non sia già avvenuto, saranno invitati con pubblico avviso a notificare entro un adeguato termine i loro depositi e crediti in contanti e ad autorizzare il rispettivo istituto all'assunzione. Assieme colla notifica si dovrà fornire la prova della cittadinanza e del domicilio fuori del territorio della Repubblica austriaca.

Per l'appartenenza di depositi di titoli e crediti di conti in contanti delle masse ereditarie è decisiva la cittadinanza, risp. la pertinenza, e l'ultima residenza del defunto per persone giuridiche che hanno cessato di sussistere, la sede del detentore de' conto.

Il credito su conti in contanti spettante a un deposito di titoli si considera per notificato, quando sia notificato il deposito di ti-

toli stesso. All'atto della notifica si dovrà presentare il certificato di deposito (libretto di rendita). Qualora questo documento fosse andato perduto, il depositante dovrà rassegnare in iscritto la dichiarazione che egli risponde per tutti gli eventuali danni derivanti del trapasso del deposito. In luogo delle dichiarazioni singole dei depositanti può anche subentrare una dichiarazione cumulativa dell'istituto designato per l'assunzione

Gli Stati assuntori trasmetteranno alla Cassa postale di risparmio le notifiche da essi rivedute e confermate in riguardo alle premesse del trasferimento (cittadinanza, residenza, risp sede). La Cassa postale di risparmio esaminerà le notifiche rispetto alla loro concordanza colle proprie registrazioni, eventualmente le rettificherà, e poscia procederà d'accordo coll'istituto assuntore al trapasso dei depositi e crediti in contanti.

Per i depositi da trasferirsi in tal modo, l'Austria accorderà il permesso di libera esportazione senza falcidia per imposte o tasse d'altra specie. In proposito si dovranno anche osservare le istruzioni emanate dalla Commissione delle riparazioni in data 31 agosto 1921, n. 1502, nonchè eventuali altre istruzioni della stessa circa il trattamento dei titoli del debito prebellico, non assicurato, dell'anteriore Impero austriaco.

I titoli del prestito di guerra saranno trasferiti col contrassegno prescritto dall'Austria per titoli in possesso nazionale degli Stati successori.

I titoli soggetti a vincolo cauzionale saranno trasferiti solo col consenso dell'Ente giuridico (autorità amministrativa) che ha interesse alla cauzione.

I blocchi dei crediti dei conti in contanti tenuti in vecchie corone austro-ungheresi saranno aggiunti al blocco dei crediti a risparmio del rispetivo Stato e saranno quindi trattati come depositi a risparmio.

I conti in contanti tenuti in altra valuta che non sia la vecchia valuta austro-ungherese saranno trasferiti secondo la situazione nel giorno di liquidazione, della valuta nella quale sono tenuti.

Ai crediti tenuti in corone austriache stampigliate verranno aggiunti in tutti i casi gli interessi fino a questo giorno: ai crediti in altre valute saranno aggiunti gli interessi soltanto nella misura del profitto derivante dalla loro fruttificazione

I depositi di titoli non notificati non godono i vantaggi del trasferimento ai sensi di questa Convenzione. I crediti non denunziati su conti in contanti che sono tenuti in vecchie corone austro-ungariche, non vengono presi in considerazione per la copertura dei blocchi di crediti dei singoli Stati contraenti a sensi della presente Convenzione

Il trattamento dei depositi gravati da debiti lombardizzati è regolato nella parte IV.

QUARTA PARTE.

Copertura del blocco complessivo di crediti degli Stati contraenti da ritirarsi dalla gestione della Cassa postale di risparmio.

Art. 9.

A copertura del blocco di crediti complessivo degli Stati contraenti da accertarsi, giusta le disposizioni contenute nella parte II e III, dovranno servire i seguenti elementi patrimoniali della Cassa postale di risparmio:

1° In prima linea i crediti risultanti dalla chiusura dei conti della Cassa postale di risparmio verso le amministrazioni postali degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, dopo detratti i debiti corrispondenti;

2° I titoli che giusta l'annesso elenco si trovano in effettivo possesso della Cassa postale di risparmio per l'importo nominale complessivo di corone 110,641,560 e precisamente senza il contrassegno usato per i titoli di possesso territoriale della Repubblica d'Austria I titoli del debito prebellico del cessato Impero austriaco numerati al n. 1 della lista qui acclusa saranno trasferiti con tutti i tagliandi scaduti dal 1° maggio 1919 in poi:

3° I crediti della Cassa postale di risparmio derivanti da mutui verso pegni di titoli (mutui lombardizzati) verso quei debitori pei quali concorrono le premesse dell'art. 8 riguardo alla cittadinanza e al domicilio (sede);

4° I crediti della Cassa postale di risparmio provenienti dal conto corrente presso la Cassa postale di risparmio in Sarajevo;

5° I seguenti crediti iscritti nei libri della Cassa postale di risparmio intestati in valute estere, col loro pieno valore:

a) Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France	Francs fr.	461.977.74
b) Banca Commerciale Italiana, filiale di Londra	List.	6.728- 9-5
c) Swiss Bank Verein Londra	»	100.000 —
d) Deutsche Bank, Berlino, filiale Londra .	»	4.833-13-9
e) Oesterreichische Länderbank, filiale Londra	List.	12.830-12-9
f) Oesterreichisch-ungariche Bank . . .	»	130.663-6-5
g) Deutsche Bank, Berlino, filiale Londra	Doll.	18.708.33
h) Société Générale de Belgique, Bruxelles	Fr. belgi	485.853,72
i) Société Générale de Belgique, Bruxelles, Deposito del prestito belga di ricostruzione, nom	»	6.100.000

6° Infine corone austriache stampigliate in contanti o in crediti allibrati.

Art. 10.

1. I crediti ed i debiti risultanti dal bilancio della Cassa postale di risparmio verso le diverse amministrazioni postali degli Stati nazionali, da cedersi in conformità all'art. 9, punto 1°, saranno messi in conto a copertura del blocco, separatamente per ciascun istituto nazionale al ragguaglio di corona per corona.

2. I titoli ceduti dalla Cassa postale di risparmio in base all'art. 9, punto 2°, verranno ripartiti in base al loro valore nominale, e precisamente per metà nella proporzione dei blocchi dei crediti, diminuiti od aumentati a norma del punto 1° di questo articolo, per metà nella proporzione dei blocchi originari quali risultano prima del cambiamento previsto al punto 1° di questo articolo. A copertura dell'importo complessivo risultante da queste due quote verranno assegnati anzitutto a ciascun istituto nazionale quei titoli per i quali il rispettivo Stato ha un'interesse speciale, sia per la situazione dell'oggetto ipotecato, sia per la sede dello Stabilimento di emissione. L'assegnazione dei titoli ferroviari specificati al punto 3° dell'allegato elenco dei titoli, ai quali sono interessati più Stati nazionali, sarà fatta in proporzione alla lunghezza del percorso, entro il territorio di ciascuno Stato, della ferrovia che forma oggetto di garanzia. Di poi saranno distribuite proporzionatamente le singole categorie dei titoli di rendita prebellica.

I titoli di rendita prebellica dei cessato Impero austriaco così assunti, verranno conteggiati a copertura dei blocchi secondo il loro valore nominale al ragguaglio di corona per corona. I tagliandi scaduti dal 1° maggio 1919 in poi non formano oggetto di conteggio.

Gli altri titoli verranno valutati secondo il loro valore di borsa nel giorno di liquidazione nello Stato assuntore e computati in base al ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per la conversione delle corone austro-ungariche.

3 I crediti lombardati della Cassa postale di risparmio, menzionati all'art. 9, punto 3°, saranno compresi dalla Cassa postale di risparmio, per ogni istituto assuntore, in un elenco speciale che verrà esaminato dal rispettivo istituto nei riguardi della sudditanza e del domicilio (sede) dei titolari. I crediti lombardizzati della Cassa postale di risparmio che saranno stati accertati in base alla rettifica eseguita di comune accordo, saranno assunti dal rispettivo istituto nazionale assieme ai relativi oggetti di pegno Per il computo nei blocchi di crediti dei singoli istituti assuntori, i crediti lombardizzati saranno distinti in tre gruppi secondo le categorie dei titoli lombardizzati:

I gruppo: Saranno conteggiati sui blocchi di crediti corona per corona i crediti lombardati su titoli indigeni o su titoli appartenenti a categorie per le quali la nazionalizzazione (nostrificazione), e prevista, fino al giorno della liquidazione, sia dai Trattati di pace, sia dalla legislazione interna dello Stato assuntore; nonchè i crediti lombardizzati su titoli, che sono estesi in una valuta di ragguaglio eguale o superiore alla valuta del paese.

II gruppo: I crediti lombardizzati su titoli estesi in una valuta di ragguaglio inferiore alla valuta del paese. saranno valutati con quell'importo che sarà coperto dal corso di borsa che questi titoli avranno nel giorno di liquidazione nel rispettivo Stato. In caso che in questo Stato non vi fosse un corso di borsa per tali titoli, si prenderà come base il corso di borsa di quello Stato sul cui territorio il titolo fu emesso, conteggiato al ragguaglio della valuta di questo Stato rispetto a quello dello Stato assuntore Gli importi così calcolati verranno computati nei blocchi in base al ragguaglio fissato nello Stato assuntore per la conversione delle corone austro-ungariche:

III gruppo: I crediti della Cassa postale di risparmio lombardati su titoli di prestiti di guerra saranno valutati secondo il cambio della corona austriaca stampigliata in rapporto alla valuta del rispettivo Stato nel giorno della liquidazione: se però il corso della corona austriaca stampigliata superasse il corso della valuta dello Stato assuntore: la valutazione verrà fatta sulla base della valuta dello Stato assuntore, in questo caso gli importi così determinati saranno computati nei blocchi in base al ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per la conversione delle corone austro ungariche.

Se per uno o più prestiti lombardizzati di uno stesso debitore sono impegnati vari titoli di uno stesso gruppo, questi titoli sono da riguardarsi come pegno comune per il debito totale In questi casi la valutazione, e il computo nei blocchi, dei crediti così conglobati sarà effettuata secondo le norme valevoli per il rispettivo gruppo.

La conglobazione di crediti lombardizzati di diversi gruppi sarà effettuata soltanto se si tratta di crediti lombardizzati del I e II gruppo. In questi casi saranno applicate ai crediti lombardizzati del I e II gruppo, per quanto riguarda la valutazione od il computo cumulativo, le disposizioni fissate per il II gruppo.

4. Il credito in conto corrente verso la Cassa postale di risparmio in Serajevo menzionato all'art. 9, punto 4°, sarà impiegato a coprimento per il blocco di crediti del Regno dei Serbi Croati Sloveni.

5. Coi crediti verso l'estero ceduti dalla Cassa postale di risparmio in conformità all'art. 9, punto 5°, premessa la loro liberazione dal sequestro, saranno pagati anzitutto i depositi dei cittadini di paesi che di fronte all'anteriore territorio dell'Impero austriaco furono estero nemico. Questi obblighi della Cassa postale di risparmio dovranno essere soddisfatti come se si trattasse di debiti di un istituto austriaco. A copertura di questi obblighi, verso l'estero sarà messa a disposizione della Cassa postale di risparmio la parte occorrente dei crediti verso l'estero.

Le parti dei crediti esteri della Cassa postale di risparmio non impiegate in base al precedente capoverso, saranno impiegate a ulteriore coprimento dei blocchi nazionali.

La ripartizione di questa copertura sui blocchi di crediti sarà fatta secondo i numeri proporzionali, che risulteranno moltiplicando i residui di crediti rimasti ancora scoperti col corso medio della valuta nazionale secondo il listino ufficiale della borsa di Zurigo durante gli ultimi due mesi precedenti al giorno della liquidazione.

Il computo di queste quote dei crediti esteri cedute ai singoli istituti nazionali a copertura del blocco di crediti sarà fatto secondo il loro valore medio in valuta nazionale notato alla borsa di Zurigo nel giorno dell'accreditamento prendendo per base il ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per il cambio delle vecchie corone austriache.

6. Il residuo rimanente dopo il computo dei valori indicati nei punti 1-5 di questo articolo sarà coperto in corone austriache stampigliate in contanti o in crediti allibrati per un importo quintuplicato. Però l'importo da pagarsi in questo modo non dovrà superare la somma di 800.000.000 di corone austriache stampigliate. In questa somma saranno compresi gli importi da calcolarsi in corone austriache stampigliate in conformità all'art. 16.

La ripartizione di questa copertura sui blocchi di crediti si effettuerà secondo le disposizioni del penultimo alinea del punto 5 di questo articolo.

Art. 11.

L'Austria si adoprerà per la realizzazione dei crediti che la Postale di risparmio possiede sul suo territorio specialmente verso la Banca austro-ungarica; gli altri Stati contraenti si adopreranno per la realizzazione dei crediti della Cassa postale di risparmio verso l'estero.

QUINTA PARTE.

Disposizioni finali

Art. 12.

I versamenti per la Cassa postale di risparmio che fino all'entrata in vigore di questa Convenzione non furono alla stessa assegnati per l'accreditamento sui conti, saranno rimborsati all'avente diritto da parte dell'Amministrazione postale alla quale ora appartiene l'ufficio che ricevette il versamento.

Gli ordini di pagamento della Cassa postale di risparmio, che fino alla data predetta saranno rimasti ineseguiti, verranno ad essa rimessi per la riallibrazione degli importi assegnati: così pure saranno presentate alla Cassa postale di risparmio le notifiche ancora in arretrato sul conteggio di pagamenti già effettuati.

Art. 13.

Gli Stati contraenti si obbligano di conservare tutti gli atti e documenti relativi alla gestione dei crediti da trasferirsi per un anno dopo la completa effettuazione del trasferimento.

Gli Stati contraenti si obbligano del pari di prestarsi reciproca assistenza nell'eseguire i rilievi e le disposizioni occorrenti per stabilire e accertare i blocchi di crediti La Cassa postale di risparmio si incaricherà di ripartire i valori indicati agli articoli 9 e 10 e procederà in ciò di concerto con gli Stati interessati Essa darà anche tutte le informazioni occorrenti e si metterà d'accordo nella via più breve con gli organi delegati da parte degli Stati contraenti.

Art. 14

I diritti risultanti per lo Stato polacco da questa Convenzione non soffrono alcun pregiudizio dalla Convenzione provvisoria conchiusa a suo tempo fra questo Stato e la Cassa postale di risparmio.

I bilanci dei conti eseguiti finora fra le casse postali di risparmio in Vienna e Varsavia saranno rettificati in conformità alle disposizioni di questa Convenzione, però con la limitazione che col trasferimento dei crediti già conteggiati non possa più intervenire una eventuale diminuzione del blocco già assunto.

Art. 15.

Nel caso che in seguito alla ripartizione definitiva del debito prebellico non assicurato, la quota parte attribuita all'Austria di una delle categorie di detto debito, fosse maggiore della parte contrassegnata come austriaca, i titoli delle relative categorie del debito dello Stato consegnati agli altri Stati contraenti in esecuzione dei punti 2 degli articoli 9 e 10 di questa Convenzione saranno scambiati nello stesso nominale verso titoli non stampigliati di quelle categorie del debito prebellico non assicurato nelle quali la parte contrassegnata come austriaca supera la quota spettante all'Austria.

Art. 16.

Per il trasferimento dei crediti la Cassa postale di risparmio calcolerà soltanto le tasse fissate nel suo regolamento d'affari e le diffalcherà dal credito in occasione della liquidazione.

Il pagamento delle tasse e spese derivanti dal trasferimento dei depositi di titoli che non saranno coperte dai relativi crediti in contanti, si effettuerà mediante computo in corone austriache stampigliate a sensi dell'art. 10 punto 6 della presente Convenzione.

Art. 17.

Coll'attuazione di questa Convenzione, per la cui esecuzione da parte della Cassa postale di risparmio la Repubblica d'Austria assume la garanzia, si estingue la garanzia statale prevista all art. 1 della legge 28 maggio 1882 R. G. Bl. n. 56.

Art. 18.

Questa Convenzione va considerata soltanto come una regolazione finanziaria particolare, stipulata ai sensi dell'art. 215 del Trattato di San Germano unicamente per la vecchia gestione austriaca della Cassa postale di risparmio Questa regolazione non crea pertanto alcun pregiudizio per altre regolazioni finanziarie e non tange nessun'altra disposizione del predetto Trattato Con ciò gli Stati contraenti rinunciano in questa materia al diritto previsto all'articolo 215 di far appello alla Commissione delle riparazioni.

Art. 19.

Se nell'esecuzione di questa Convenzione sorgessero delle divergenze d'opinione fra gli Stati contraenti e non fosse già istituita per l'appianamento di controversie interstatali una corte arbitrale stabile generale, sarà nominato un apposito Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale si compone di un membro delegato dalla Repubblica d'Austria e di uno nominato di comune accordo dagli altri Stati contraenti. Questi due membri eleggono un presidente che dovrà appartenere a uno degli Stati contraenti che non sarà già rappresentato da un membro nel Tribunale arbitrale.

In caso che i due arbitri non potessero accordarsi per la nomina del presidente, questi sarà eletto a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.

La sede del Tribunale arbitrale è Vienna.

Gli Stati contraenti si obbligano di prestare al Tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento dei suoi cómpiti.

Le spese del Tribunale arbitrale saranno sopportate dagli Stati interessati in proporzione ai casi presentati per la decisione. Le quote parti delle spese suddette spettanti ai singoli interessati saranno stabilite di caso in caso dal Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale sarà convocato a richiesta di ogni Stato contraente e deciderà a maggioranza di voti Il presidente vota per ultimo.

La decisione del Tribunale arbitrale è impegnativa per gli Stati interessati e contro la stessa non è ammesso ricorso.

Art. 20.

La presente Convenzione sarà ratificata.

Le ratifiche saranno comunicate dagli Stati interessati, al più presto possibile, al Governo italiano Il Governo italiano ne darà comunicazione agli altri Stati firmatari.

Le ratifiche saranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

La presente Convenzione entrerà in vigore dopo che tutti gli Stati contraenti avranno comunicato le loro ratifiche. Appena pervenute tutte le ratifiche, sarà redatto un apposito processo verbale, la data del quale sarà anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano, in francese ed in tedesco. Il testo italiano e francese faranno egualmente fede. In caso di divergenza sarà consultato il testo tedesco, e in questo caso, farà fede quello dei due testi italiano o francese che è conforme al testo tedesco.

Fatto in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno trasmesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.
La *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal.
L'*Italia*: Imperiali.
La *Polonia*: Maciej Loret.
Il *Regno dei Serbi, Croati e Sloveni*: Dott. Rybár.
La *Romania*: Ef. Antonesco.

ALLEGATO.

ELENCO DELLE CARTE DI VALORE ALL'ART. 9, Par. 2.

I. — RENDITE AUSTRIACHE PREBELLICHE.

a) Debito generale dello Stato:

	Somme nominali in corone
4 % Mairente mit Kupons ab 1. Mai 1919	31,100,000
4 % Julirente mit Kupons ab 1. Juli 1919	10,300,000
4.2 % Februarrente mit Kupons ab 1. August 1919	12,000,000
b) Debito austriaco dello Stato:	
4 % österreichische Kronenrente mit Kupons ab 1. September 1919	28,600,000
	82,000,000

II. — CARTE DI VALORE, PER LE QUALI SINGOLI STATI HANNO UN INTERESSE PARTICOLARE (Art. 10, Par. 2).

1. — *Repubblica cecoslovacca.*

5 1/4 proz. Franz Josef-Bahn-Schuld in Silber, 1/1, 1/7	84,800
5 1/4 proz. Elisabethbahn, Linz-Budweis, Aktien ö. W. Silber, 1/1, 1/7	26,800
4 proz. Franz Josef-Bahn, Prior., Em. 1884, Silber, 1/4, 1/10	216,400
3 proz. Lokaleisenbahn-Ges., österr., K, 1/1, 1/7	2,000,400
3 1/2 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. A, konvert., fl. 1/3, 1/9	1,602,800
3 1/2 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. A, Em. 1903, K, 1/3, 1/9	387,200
3 1/2 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. B, konvert., Silber, 1/5, 1/11	1,343,600
3 1/2 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. B, Em. 1903, K, 1/5, 1/11	780,600
4 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., Em. 1885 Silber, 1/4, 1/10	65,600
3 proz. Staatseisenbahn-Gesellschaft, Prior., Ergänzungsnetz (500 Frs, 480 K), 1/3, 1/9	960
4 proz. Böhm. Nordbahn, Schuld, Steuerfr., K, 1/1, 1/7	35,000
4 proz. Nordwestbahn, Schuldverschr., österr., und Suednordd. Verbindungsbahn, 1/1, 1/7	40,000
4 proz. Pilsen-Priesen-Bahn, Schuld in fl. ö. W. 1/1, 1/7	582,000
4 proz. Böhm. Westbahn, Prior, Em 1885, Silber, 1/1, 1/7	389,600
4 proz. Böhm. Westbahn, Prior Em 1895 in K, 1/1, 1/7	1,835,200
4 proz. Mährische Grenzbahn, Prior, in K, 1/3, 1/9	766,200
4 proz. Mährisch-schles Zentralbahn, Prior in K, 1/1, 1/7	3,125,600
4 proz. Pilsen-Priesen-Bahn Prior., 150 fl Silber, 1/1, 1/7	639,100
4 proz. Suednorddeutsche Verbindungsbahn., Prior, Silber, 1/1, 1/7	283,200
4 proz. Buschtiehrader-Bahn, Em. 1896, K, 1/4, 1/10	108,600
4 proz. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Em. 1891, Silber, 1/1, 1/7	51,000
3 proz. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Em. 1893, K, 1/1, 1/7	1,600
4 proz. Kaschau-Oderberger-Eisenbahn, Em. 1889, zur Konv, eingereicht, Silber, 1/1, 1/7	427,200
4 proz. Kaschau-Oderberger-Eisenbahn, öst. Str. Em 1889, zur Konv eingereicht, Silber 1/1, 1/7	157,200
3 1/2 proz. Böhm. Hypothekenbank, 60 1/2 j., in K, verl, 1/3, 1/9	142,400
3 1/2 proz. Böhm. Hypothekenbank, 60 1/2 j., in K, verl., 1/6, 1/12	185,400
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 50 j., verl., o. W., 1/5, 1/11	120,800
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 78 j., verl, in K, 1/2, 1/8	150,000
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 78 j., verl., in K, 1/5, 1/11	130,000
4 proz. Böhm. Landesbank, Meliorations-Schuldsch., 78 j., verl., in K, 1/2, 1/8	368,000
4 proz. Böhm. Landesbank Eisenbahn-Schuld. in K, 78 j., verl., 1/3, 1/9	257,000
4 proz. Mähr. Hypothekenbank, 54 1/2 j., verl., ö. W. 1/2, 1/8	19,000
4 proz. Mähr. Landeskultur-Bank, Kommunal-Oblig., 54, 1/2 j., verl., 1/6, 1/12	189,000
	16,512,460

2. *Repubblica polacca.*

4 proz. Albrechtsbahn-Schuld in Silber, fl. 1/1, 1/7	70,800
4 proz. Galizische Karl Ludwig- Bahn-Schuld, 1/1, 1/7	2,403,600
4 proz. Albrechtsbahn-Prior, Silber 1/5 1/11	820,000
4 proz. Galizische Karl Ludwig Bahn Prior, Silber 1/1, 1/7	480,800
3 1/2 proz. Ungarisch-galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1870, K, konvert 1/3, 1/9	692,000
3 1/2 proz. Ungarisch-galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1878, K, konvert 1/3, 1/9	188,400
4 proz. Ungarisch-galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1887, Silber 1/1, 1/7	979,600
3 1/3 proz. Ungarisch-galizische Eisenbahn Prior., Em. 1903, K, 1/3, 1/9	140,000
4 proz. Galiz Bodenkredit-Verein-Pfdbr., 56 j verl. i. K 30/6, 31/12	60,000
4 proz. Galiz. Landesbahn-Pfdbr. d. Kgr. Galizien u. Lod. 30/6, 31/12,57 1/2 j. i. K rueckz	30,000
4 1/2 proz. Galiz Landesbahn-Pfdbr. d Kgr. Galizien u. Lod 30/6, 31/12,51 1/2 j. i. K rueckz	168,300
4 1/2 proz. Galiz. Landesbahn Kommunal-Oblig. III. Em. 51, 1/2 j. i. K verl. K 1/4, 1/10	150,000
	6,483,500

3. *Regno d'Italia*

4 proz. Anlehen der Stadt und Handelskammer Triest, 1/1 1/7 verl. ö. W.	K.	426,400

4. *Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.*

4 proz. Laibach-Stein-Lokalbahn, ö. Wfl. 1/1 1/7	K	19,600

5. *Regno di Romania.*

4 proz. Czernowitz-Nowosielitza Prior., K, 1/1 1/7	K.	784,400

III. — CARTE DI VALORE.

PER LE QUALI DIVERSI STATI HANNO UN INTERESSE PARTICOLARE

1. *Cecoslovacchia e Polonia.*

4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior., Em. 1888, ö. W., 1/6, 1/12	K.	28,000
4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior, Em. 1891, ö. W., 1/4, 1/10	K.	30,000
4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior. Em. 1904 K, 1/6, 1/12	K.	629,800
		687,800

2. Polonia e Romania.

4 proz. Lemberg-Czernowitz-Jassy-Einseb-Ges. Prior. Em. 1894 in K, 1/1, 1/7 . . . . K.	2,945,000
4 proz. Lemberg-Czernowitz-Jassy-Einseb-Ges. Prior. Em. 1884 Silber 1/5, 1/11 . . . . K.	782,400
	3,727,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Convenzione concernente le gestioni della vecchia amministrazione postale austriaca e delle amministrazioni postali degli stati successori.

L'Austria, la Cecoslovacca, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania, desiderosi di regolare le questioni che riguardano gli obblighi derivanti dalla gestione della vecchia Amministrazione postale austriaca, della Imperiale e Reale amministrazione postale militare e di campo, nonchè della gestione delle Amministrazioni postali degli Stati successori.

volendo concludere una Convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

il signor Rémi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il signor Vlastimil Kybal, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato polacco:

il signor Maciej Loret, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re di Romania:

il signor Ef. Antonesco, Consigliere alla Corte di cassazione di Bucarest;

Sua Maestà il Re dei serbi, croati e sloveni:

il signor Ottokar Rybár, ex deputato;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA.

Vecchia Amministrazione postale austriaca e Amministrazioni postali degli Stati successori.

Art. 1

Allo scopo di separare la responsabilità dell'antica Amministrazione postale austriaca da quella delle Amministrazioni postali ad essa succedute, è fissata in massima la data del 3 novembre 1918, e, rispettivamente, per i nuovi Stati successori, quella della loro costituzione.

Tuttavia, per eliminare le difficoltà tecniche e pratiche dei conteggi, si stabilisce che, come data di chiusura dei conti della gestione dell'antica Amministrazione postale austriaca, sia valevole la data del 31 ottobre 1918, cioè la data di chiusura del mese immediatamente anteriore al 3 novembre 1918, e che il 1° novembre 1918 sia valevole come data di inizio della gestione delle Amministrazioni postali degli Stati successori.

Ciò, però, non porta alcun pregiudizio per ogni altro effetto al punto di vista adottato al riguardo dalle Alte Parti Contraenti in altri accordi per quanto concerne la data reale dello smembramento dell'antica Monarchia austro-ungarica.

Art. 2.

Una eccezione è fatta alla regola generale di cui al secondo alinea dell'articolo precedente per gli uffici di posta compresi nell'elenco annesso a questa Convenzione, la cui appartenenza sarà giudicata secondo le indicazioni contenute nell'elenco stesso.

Art. 3.

Tutti i conti mensili con le rispettive pezze di appoggio saranno scambiati in base al giorno normativo stabilito dagli articoli 1 e 2 fra le Amministrazioni interessate.

Se non esistessero più i conti e le relative pezze di appoggio, le Amministrazioni postali degli Stati Contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente i loro buoni uffici per poter ricostruire il più esattamente che sia possibile i conti smarriti e i relativi annessi.

I conti mensili per la vecchia Amministrazione postale austriaca saranno trasmessi alla nuova Amministrazione postale austriaca.

Art. 4.

I versamenti in contanti che non sono arrivati all'Amministrazione postale competente secondo gli articoli 1 e 2 dovranno essere portati a credito di questa Amministrazione, e le sovvenzioni di cassa in contanti eseguite da una Amministrazione non competente saranno bonificate a questa.

I versamenti e i prelevamenti in conto corrente fatti dagli uffici di posta formeranno oggetto di un conto fra la Cassa postale di risparmio di Vienna e l'Amministrazione postale alla quale appartiene, in base alle disposizioni dell'art. 1, l'ufficio che ha fatto il versamento e il prelevamento.

Art. 5.

Ogni Amministrazione dovrà trasmettere i vaglia postali ordinari non pagati, che si trovano presso di essa, all'Amministrazione che è in grado di emettere l'autorizzazione di pagamento o di munire il vaglia del visto per data. Quest'ultima Amministrazione trasmetterà i titoli regolarizzati all'Amministrazione dalla quale l'ufficio di posta speditore attualmente dipende, e ciò per il rimborso al mittente secondo le norme in vigore per i vaglia postali.

I vaglia postali che non possono essere rimborsati al mittente nel termine di tre mesi dal giorno dell'emissione dell'autorizzazione di pagamento o del visto per data, debbono essere considerati come perenti.

I vaglia postali emessi per rimborso di assegni non pagati saranno da pagarsi ai destinatari da quell'Amministrazione postale che va considerata secondo gli articoli 1 e 2, come Amministrazione mittente dell'invio gravato di assegno.

Qualora i singoli Stati successori avessero trattenuto l'importo di assegni o di titoli riscossi, le loro Amministrazioni postali dovranno prendere le disposizioni necessarie per il pagamento ai mittenti degli oggetti gravati di assegno o dei titoli da riscuotere.

A tale uopo esse devono autorizzare le Amministrazioni postali competenti, secondo gli articoli 1 e 2, ad effettuare il pagamento contro deconto.

Il termine di perenzione fissato nel secondo capoverso del presente articolo, vale anche per i vaglia per rimborso di assegni o per riscossione di effetti.

Art. 6.

Sui vaglia postali già pagati e su quelli ancora da pagarsi ai sensi dell'art. 5, ogni Amministrazione che effettua un pagamento dovrà fornire all'Amministrazione che deve essere considerata come Amministrazione mittente ai sensi degli articoli 1 e 2 delle speciali distinte di credito espresso in corone austro-ungariche:

a) per i vaglia postali emessi fino al 31 ottobre 1918 inclusivo;

b) per vaglia postali emessi dopo tale giorno.

Le distinte di credito per vaglia postali emessi fino al 31 ottobre 1918 saranno inviate all'Amministrazione postale austriaca, e le altre Amministrazioni competenti secondo gli articoli 1 e 2.

Art. 7.

Per ciò che riguarda la responsabilità per lo smarrimento, la manomissione o la avaria di invii postali si conviene quanto segue:

In tesi generale è l'Amministrazione postale da considerarsi come mittente secondo gli articoli 1 e 2, quella che deve istruire le pratiche in materia di indennizzi e stabilire in base alle norme postali allora vigenti, il diritto all'indennità e l'ammontare di questa.

Le pratiche in materia di indennità, concernenti la vecchia Amministrazione postale austriaca dovranno essere espletate dall'Amministrazione postale successore, nel cui territorio si trova attualmente l'ufficio d'impostazione.

Per gli obblighi di indennità risultanti da queste pratiche in seguito a smarrimento, manomissione od avaria di invii postali è

in massima responsabile l'Amministrazione postale competente secondo la data d'impostazione, a meno che non risulti provato che il danno è a carico di un'altra Amministrazione postale. In questo caso all'Amministrazione postale mittente resta riservato il ricorso contro l'Amministrazione responsabile.

Queste domande di regresso non debbono essere soddisfatte in contanti, ma essere inscritte in un conto speciale in corone austro-ungariche. Dopo riconosciute dalla rispettiva Amministrazione postale, queste domande di regresso saranno comprese nel conto generale previsto dall'art. 14.

Per quanto riguarda gli obblighi di indennità spettanti alla vecchia Amministrazione postale austriaca, si dà facoltà alle Amministrazioni postali degli Stati successori di soddisfarli, o pure di riservare la loro realizzazione all'atto della regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca. Tutte le indennità pagate per conto della cessata Amministrazione postale austriaca dovranno essere inscritte, dall'Amministrazione che effettuò i pagamenti, in un conto espresso in corone austro-ungariche, che verrà poi compreso nel conto generale previsto dall'art. 14.

Le domande di indennità riconosciute fondate, ma non soddisfatte, debbono essere raccolte per essere comprese nella regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca.

I documenti (dossiers) riferentisi agli obblighi di indennità della cessata Amministrazione postale austriaca dovranno tenersi a disposizione, allo scopo di un eventuale esame, per la durata *massima* di due anni a partire dalla data della spedizione del conto o della distinta.

Per gli invii postali provenienti dai paesi che appartenevano in precedenza all'estero rispetto all'Austria, fa le pratiche necessarie concernenti i risarcimenti verso questi paesi quell'Amministrazione postale alla quale appartiene l'ufficio di cambio di entrata.

Questa Amministrazione sarà anche incaricata in massima di pagare l'indennità al rispettivo Stato estero, senza pregiudizio del diritto di pretendere il rimborso della somma pagata dall'Amministrazione sul territorio della quale è provato sia avvenuto il danno.

I pagamenti delle somme per regresso risultanti a carico della vecchia Amministrazione postale austriaca saranno effettuati per suo conto, oppure saranno riservati alla regolarizzazione generale dei debiti della cessata Amministrazione austriaca verso l'antico estero.

Le somme per regresso, che fossero state eventualmente pagate, non devonsi comprendere nel conto generale previsto dall'art. 14.

I risarcimenti che sono a carico degli Stati successori dovranno essere regolati caso per caso.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alle pratiche per indennizzi fra Stati successori, fino al momento in cui non sia stato conchiuso a questo riguardo un speciale accordo.

Art. 8.

Le Amministrazioni postali degli Stati successori dovranno ricuperare dagli impiegati passati dall'antica Amministrazione postale austriaca, o da quella di un altro Stato successore alle proprie dipendenze, tutti i risarcimenti di qualsiasi titolo derivanti dal loro anteriore servizio e fondati sui regolamenti postali.

Il ricupero si effettuerà secondo i principî e le norme vigenti per tali obblighi presso l'Amministrazione da cui l'impiegato dipendeva.

Le somme ricuperate a tale titolo saranno portate in conto dell'Amministrazione postale creditrice, e comprese nel conto generale previsto dall'art. 14. Viceversa, se dalla verifica contabile risultassero in favore degli impiegati anzidetti dei crediti, questi dovranno essere conteggiati in favore dell'Amministrazione da cui dipendono presentemente i detti impiegati, perchè provveda a rimborsarli.

Art. 9.

Ogni Amministrazione dovrà compilare il conto dei suoi crediti in corone austro-ungariche e trasmetterlo all'Amministrazione debitrice. Questa potrà presentare le sue osservazioni al conto entro quattro mesi dall'avvenuta spedizione. In caso contrario il conto si considererà come accettato.

PARTE SECONDA.

Amministrazione postale militare e da campo Imperiale e Reale e Amministrazioni postali degli Stati successori.

Art. 10.

La data del 31 ottobre 1918 è fissata anche come giorno di chiusura della gestione dell'antica Amministrazione postale della Bosnia ed Erzegovina.

Tutti gli uffici postali della Bosnia ed Erzegovina sono quindi da considerarsi come appartenenti al Regno dei Serbi-Croati e Sloveni a partire dal 1° novembre 1918.

Le disposizioni contenute nella prima parte della presente Convenzione si applicano per analogia agli obblighi risultanti dalla gestione dell'Amministrazione militare della Bosnia Erzegovina.

Art. 11.

Gli uffici postali da campo e di tappa sono considerati, fino alla cessazione della loro attività, come appartenenti alla Amministrazione imperiale e reale della posta da campo.

Art. 12.

I vaglia postali da campo non ancora pagati saranno trasmessi all'Amministrazione postale competente, secondo la residenza o la sede del reclamante, per l'ulteriore trattazione.

I vaglia postali da campo già pagati, o che dovranno essere pagati dalle Amministrazioni postali degli Stati successori, giusta il primo alinea, saranno riuniti in un conto separato.

Questo conto sarà trasmesso, per il riconoscimento, all'ufficio incaricato della liquidazione della imperiale e reale posta da campo, e sarà compreso nel conto generale secondo l'art. 14.

Art. 13.

Gli obblighi di risarcimento e di regresso della vecchia Amministrazione imperiale e reale della posta da campo saranno da regolarsi in analogia all'art. 7 dall'ufficio incaricato della liquidazione.

PARTE TERZA.

Disposizioni finali.

Art. 14.

L'Amministrazione postale austriaca si presta a servire come ufficio comune per il conto generale da regolarsi in conformità della presente Convenzione.

Perciò sono da trasmettersi ad essa tutti i conti accettati. In base agli stessi sarà stabilito il saldo finale per ciascuna Amministrazione postale. Il risultato del conto generale sarà comunicato a tutte le Amministrazioni contraenti.

L'Amministrazione postale austriaca fornirà, a richiesta, tutte le informazioni necessarie, e si metterà direttamente d'accordo con gli organi delegati degli Stati contraenti.

Art. 15.

La questione del pagamento del saldo finale è riservata alla regolarizzazione generale concernente l'adempimento degli obblighi delle Amministrazioni statali interessate.

E' lasciato in facoltà delle Amministrazioni degli Stati contraenti di stabilire, secondo i loro regolamenti interni, il modo di soddisfare alle richieste dei reclamanti.

Art. 16.

Se all'atto della esecuzione di questa Convenzione sorgessero delle divergenze d'opinione fra gli Stati contraenti e non fosse già istituita per la soluzione di controversie interstatali una Corte arbitrale generale, sarà nominato un apposito Tribunale arbitrale.

Questo Tribunale arbitrale sarà composto di un membro delegato dalla Repubblica austriaca o, se del caso, dall'ufficio incaricato della liquidazione della posta imperiale e reale militare e da campo, e di un membro nominato d'accordo con gli altri Stati contraenti. Questi due membri eleggeranno un presidente, che dovrà appartenere ad uno degli Stati contraenti, che non sia già rappresentato nel Tribunale arbitrale.

Nel caso in cui i due arbitri non riuscissero a mettersi d'accordo sulla scelta del loro presidente, questi sarà eletto a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.

La sede del Tribunale arbitrale sarà Vienna.

Gli Stati contraenti si obbligano di prestare al Tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento delle sue funzioni.

Le spese del Tribunale arbitrale saranno sopportate dagli Stati interessati in proporzione dei casi sottoposti alla sua decisione.

La quota-parte delle spese a carico di ciascuno Stato interessato sarà fissata caso per caso dal Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale sarà convocato a richiesta di ogni Stato interessato e deciderà a maggioranza di voti. Il presidente vota per ultimo.

La decisione del Tribunale arbitrale è obbligatoria per tutti gli Stati firmatari e non vi sarà appello contro le sue decisioni.

Art. 17.

La presente Convenzione sarà ratificata.

Le ratifiche saranno comunicate dagli Stati interessati, al più presto possibile, al Governo italiano. Il Governo italiano ne darà comunicazione agli altri Stati firmatari.

Le ratifiche saranno depositate negli archivi del Governo italiano.

Questa Convenzione entrerà in vigore dopo seguita la ratifica da parte di tutte le Alte Parti Contraenti.

Appena pervenute tutte le ratifiche, sarà redatto un apposito processo verbale, la data del quale sarà anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano, in francese ed in tedesco; il testo italiano e francese faranno egualmente fede. In caso di divergenza, sarà consultato il testo tedesco. In questo caso farà fede quello dei due testi italiano o francese che è conforme al testo tedesco.

Fatto in un solo esemplare, che resterà depositato presso gli archivi del Governo del Regno d'Italia, di cui sarà trasmessa copia autentica a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.
La *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal.
L'*Italia*: Imperiali.
La *Polonia*: Maciej Loret.
Il *Regno dei Serbi, Croati e Sloveni*: Dott. Rybár.
La *Romania*: Ef. Antonesco.

PROTOCOLLO FINALE.

Poichè l'elenco previsto all'art. 2 della presente Convenzione, in difetto di dati esatti da parte di qualche Amministrazione postale, non ha potuto essere definitivamente redatto, ciascuna Amministrazione postale, dopo avere ottenuto il consenso delle altre Amministrazioni interessate, è tenuta a trasmettere gli elenchi rispettivi alla segreteria della Conferenza di Roma, presso il Ministero degli affari esteri del Regno d'Italia, al più presto possibile, e al più tardi entro un mese dalla data della ratifica della presente Convenzione da parte del proprio Governo.

Roma, il 6 aprile 1922.

Per

L'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.
La *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal.
L'*Italia*: Imperiali.
La *Polonia*: Maciej Loret.
Il *Regno dei Serbi, Croati e Sloveni*: Dott. Rybár.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3242.
Istituzione del Regio consolato di prima categoria a Kobe in sostituzione di quello di seconda categoria ivi esistente.

N. 3242. R. decreto 30 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, il Regio consolato di seconda categoria in Kobe è soppresso e viene istituito un Regio consolato di prima categoria nella medesima residenza con l'annuo assegno al titolare di lire 25,000 e con la quota annua massima per le spese di ufficio di L. 10,000.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1924.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924, n. 273.
Trasformazione dei Monti frumentari riuniti del Carmine e di San Vito in Cassa di prestanze agrarie, in Monte Vidon Corrado.

273. R. decreto 17 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, i Monti frumentari riuniti del Carmine e di San Vito, in Monte Vidon Corrado, vengono trasformati in Cassa di prestanze agrarie e viene approvato lo statuto organico del nuovo istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1924.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1924, n. 278.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Ivrea.

N. 278. R. decreto 7 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono modificati gli articoli 24, 36 e 41 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Ivrea.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI.
Scioglimento dei Consigli comunali di Baldichieri (Alessandria), Roncegno (Trento), Pergine (Trento), Voghera (Pavia) e Patti (Messina).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Baldichieri, in provincia di Alessandria.

SIRE,

Un'inchiesta eseguita di recente ha accertato numerose gravi irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Baldichieri.

A causa della impreparazione e del disinteressamento degli amministratori i servizi pubblici sono trascurati, specie quelli relativi alla vigilanza igienica, alla nettezza urbana, all'illuminazione ed alla viabilità anche nell'interno dell'abitato; abusi e favoritismi si sono verificati nell'aggiudicazione di aste pubbliche e si sono eseguiti lavori in economia senza progetti e senza l'osservanza di altre prescritte formalità; la finanza comunale è gravemente dissestata.

D'altra parte, l'attuale Amministrazione, sorta dai comizi del 1920, non ha esitato ad assumere atteggiamenti palesemente antipatriottici, anche in occasione di solennità di carattere nazionale, e si trova ormai in aperto contrasto con le nuove correnti politiche che man mano si sono andate affermando nel Comune.

Tale condizione di cose ha determinato tra la popolazione un vivo malcontento che potrebbe degenerare in violenta reazione contro gli amministratori in carica.

Anche per ragioni di ordine pubblico, si ravvisa pertanto la necessità di addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comu

nale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Baldichieri, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Secondo Vandero, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roncegno, in provincia di Trento.

MAESTA',

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Roncegno, sorta dalle elezioni del febbraio 1923, è stata recentemente eseguita un'inchiesta dalla quale sono emerse numerose irregolarità.

L'ufficio comunale è privo dei principali registri, specialmente contabili, prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale; irregolarità varie si sono verificate nel pagamento delle spese, spesso effettuate con semplici buoni; proseguendo nel sistema iniziato sotto il cessato regime l'Amministrazione comunale ha irregolarmente concesso ad Enti ed a privati prestiti di denaro, talora senza idonee garanzie che assicurino il ricupero delle somme mutuate; alcuni mutui passivi sono stati contratti dal Comune con deliberazione di urgenza della Giunta municipale non sottoposta al Consiglio per la ratifica nè all'approvazione tutoria; appalti di lavori e forniture sono stati aggiudicati senza l'osservanza delle formalità prescritte.

Oltre a ciò, l'atteggiamento fazioso, ed alcune volte antipatriottico degli amministratori, ha prodotto nella popolazione un vivo malcontento che rende necessarie particolari misure di vigilanza, per impedire che dal perdurare dell'attuale stato di cose si tragga motivo per pericolosi perturbamenti della pubblica tranquillità.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roncegno, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Alberico Furlani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pergine, in provincia di Trento.

MAESTA'.

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Pergine, sorta dalle elezioni generali del 28 gennaio 1922, ha posto in luce come non si sia provveduto al riordinamento dell'ufficio comunale, in conformità delle norme della legge comunale e provinciale vigente del Regno, manca il registro bollato delle deliberazioni ed il regolamento organico per il personale; provvedimenti importanti vengono eseguiti senza regolari deliberazioni: amministratori hanno avuto interesse in forniture fatte al Comune; è stata rilevata qualche deficienza nei pubblici servizi.

Tale situazione, aggravata dall'atteggiamento antinazionale dei maggiori esponenti dell'Amministrazione, ha determinato un gravissimo malcontento, con pubbliche manifestazioni, che non hanno finora provocato incresciose conseguenze per il pronto intervento dell'autorità politica, ma che minaccia di turbare gravemente la pubblica quiete, qualora dovesse perdurare l'attuale stato di cose.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pergine, in provincia di Trento, è sciolto.

Art 2.

Il signor Lioy nob. Leopoldo è nominato Commissario staordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Voghera, in provincia di Pavia.

MAESTÀ,

Profondi mutamenti manifestatisi nella compagine dei partiti locali, in seguito a scissioni avvenute nel partito che mandò al potere l'attuale rappresentanza elettiva di Voghera, e l'atteggiamento assunto dai maggiori esponenti dell'Amministrazione stessa hanno determinato una situazione molto grave e preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico, poichè il progressivo acuirsi dell'eccitazione degli animi fra gli aderenti alle parti in contrasto costituisce ormai una permanente minaccia di seri incidenti, con imprevedibili conseguenze e ripercussioni sulla tranquillità cittadina.

In tale stato di cose, poichè l'ulteriore permanenza in carica dell'attuale Amministrazione rende sempre più grave e delicata la situazione e costituisce il maggiore incentivo al verificarsi di incomposte manifestazioni, mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede, per gravi ragioni d'ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Voghera, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. rag. Donato Dall'Alpi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Patti, in provincia di Messina.

SIRE,

In seguito alle dimissioni di 19 sui 20 consiglieri assegnati al comune di Patti, essendo rimasti infruttuosi i tentativi fatti per risolvere la crisi, il Prefetto ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non ravvisandosi, per le condizioni locali, l'opportunità di indire a breve scadenza le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, ed occorrendo, intanto conferire poteri più ampi allo straordinario amministratore, perchè possa adeguatamente provvedere alla riorganizzazione dei servizi e della finanza comunale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Patti, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Salvatore Sciacca Giardina, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 febbraio 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Dasà.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Dasà e sostituisce il Regio commissario.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Dasà (Catanzaro), per dar modo all'amministratore straordinario di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data del 18 novembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Dasà, in provincia di Catanzaro e nominato Commissario straordinario il signor rag. Albino Matarese;

Ritenuto che, avendo il detto rag. Matarese rinunciato all'incarico, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Dasà, è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor Francesco Barilaro è nominato Commissario straordinario per la sopradetta disciolta Amministrazione comunale sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge, in sostituzione del sig. rag. Albino Matarese, che viene esonerato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 63

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	106 41	Belgio	85 82
Londra	99 947	Olanda	8 67
Svizzera	403 46	Pesos oro	17 80
Spagna	302 25	Pesos carta	7 83
Berlino	—	New York	23 298
Vienna	0 034	Oro	449 54
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 04
	3.50 % » (1902)	75 —
	3 00 % lordo	51 67
	5 00 % netto	95 66
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 12

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	156108	70 —	Pietromarchi Bartolomeo, *Flaminia* ed Antonio di Clemente, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Roma, con usufrutto vitalizio a Capranica Maria fu Bartolomeo, moglie di Pietromarchi Clemente.	Pietromarchi Bartolomeo, *Anna-Maria* detta *Flaminia* ed Antonio, ecc., come contro.
Cons. 5 %	212778	800 —	Onesti *Vanda Maria* fu Torquato, minore, sotto la tutela di Miglio Alcibiade fu Giacinto, domiciliato a Roma.	Onesti *Wanda-Virginia-Vittoria* fu Torquato, ecc., come contro.
3.50 %	587607	17.50	Tripaldelli *Annina* di Aniello, *nubile*, domiciliata a Caserta.	Tripaldelli *Anna* di Aniello, *minore, sotto la patria potestà* del padre, domiciliata a Caserta.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
»	590169	129.50	Bianchi Carmelina di Luigi, moglie di Artino Artini, domiciliata a Tortona (Alessandria). *Annotazione.* La presente rendita che proviene dal rinvestimento di cui all'atto 20 giugno 1908, rogato Soldani, notaio in Cassano Spinola, è vincolata per dote della titolare e non potrà essere alienata senza il consenso dei coniugi Bianchi Luigi fu Domenico e Schiavi *Ernestina* fu Gerolamo, domiciliati in Celtaldo di Cuneo e l'usufrutto vitalizio della rendita stessa spetta congiuntamente e cumulativamente ai detti coniugi, giusta il citato atto.	Intestata come contro: *Annotazione.* La presente rendita proviene dal rinvestimento di cui all'atto 20 giugno 1908, rogato Soldani, notaio in Cassano Spinola, è vincolata per dote della titolare e non potrà essere alienata senza il consenso dei coniugi Bianchi Luigi fu Domenico e Schiavi *Luigia-Ernesta-Gaetana* fu Gerolamo, ecc., come contro.
Cons. 5 %	237785	235 —	Ferrara Antonio fu *Bernardino*, minore, sotto la patria potestà della madre Milanese Anna vedova Ferrara *Bernardino*, domiciliato a Fasano (Bari).	Ferrara Antonio fu *Berardino*, minore, sotto la patria potestà della madre Milanese Anna vedova Ferrara *Berardino*, ecc., come contro.
»	563	20 —	Chianucci *Alfredo* di *Sante*, domiciliato a Santa Firmina (Arezzo).	Chianucci *Alberto* di *Santi*, domiciliato come contro.
P. N. 5 %	9201	50 —	Ravera *Maria* di Tommaso, nubile, domiciliata in Savona (Genova).	Ravera *Giuseppina* di Tommaso, ecc., come contro.
3.50 %	283112	63 —	Aymo Boot *Giovanni* di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà, domiciliato in Ivrea (Torino).	Aymo Boot *Valerio-Giuseppe-Giovanni Matteo* di Bartolomeo, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	13660	20 —	Bongarzoni Filippo fu *Vincenzo*, domiciliato a Roma.	Bongarzoni Filippo fu *Venanzio*, domiciliato a Roma.
»	140452	55 —	Di Maio *Adalberto* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Cassino (Caserta).	Di Maio *Alberto*, ecc., come contro.
Cons. 5 %	282755	1320 —	Bellotti *Ada* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Genova.	Bellotti *Alda*, ecc., come contro.
»	234023	25 —	*Agnolini* Maria, minore, sotto la tutela di De Gruttola Mariangela fu Antonio, domiciliata a Ariano di Puglia (Avellino).	*Gnolini* Maria, ecc., come contro.
» 3.50 % Cons. 5 %	171456 787286 32661	1500 — 525 — 275 —	Prato Giuseppe di Ambrogio, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a Barucchi *Enrichetta* fu Francesco, vedova di Prato Giambattista domiciliato a Torino.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Barucchi *Francesca Enrichetta* fu Francesco.
» 3.50 % Cons. 5 %	171457 787287 32662	1500 — 525 — 275 —	Prato Giovanni Mario di Ambrogio, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	94312	1190 —	Basile Giuseppina fu *Marcellino*, *nubile*, domiciliata a Newark (Stati Uniti d'America).	Basile Giuseppina *di Francesco-Antonio*, *moglie* di *Miele Luigi*, domiciliata come contro.

A termini dell'art 137 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° marzo 1924. Il direttore generale: CIARLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.